



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SASSARI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	ZANIBONI	MASSIMO	Presidente
☐	MARRAS	LEONARDO	Relatore
☐	MANCA	ANTONELLO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ...
depositato il .

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SASSARI

proposto dal ricorrente:

COOP-A

difeso da:

PORCU DR. GIAN PAOLO
VIA DOMENICO MILLE LIRE, 1 09127 CAGLIARI CA

IRRES-ALTRO 2010
IRRES-ALTRO 2011
IVA-OP.IMPONIB. 2010
IVA-OP.IMPONIB. 2011
IRAP 2010
IRAP 2011

COPIA AUTENTICA CHE CONSTA
DI N. 12 FASCICOLI

SASSARI

3 MAG. 2017

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Efsia Meloni)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

N°

PRONUNCIATA II

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

Il Segretario

Meloni



4287

688

3 MAG 2017



Oggetto della domanda e motivi della decisione

COOP. A , ricorre per l'avviso di accertamento IRES
IRAP e IVA per il 2010 e 2011 dell'Agenzia delle Entrate di Sassari.

.....
L'Agenzia delle Entrate ha accertato che **COOP. A** ha ceduto alla **COOP. B**
delle attrezzature enologiche per un importo di € 191.800 oltre IVA; ricavi non dichiarati e Iva non
versata.

L'Ufficio afferma di aver invitato, con avviso notificato presso la sede legale (**COOP. A**), il ricorrente a
presentarsi per fornire chiarimenti e non essendosi presentato emetteva l'avviso di accertamento, notificato in
data 1 che accerta maggiori ricavi per 191.800,00 € con IRES per € 52.694,00 IRAP per €
7.473,00 ed IVA per € 38.360,00 oltre sanzioni ed interessi.

COOP. A si oppone all'accertamento eccependo la nullità dell'avviso
- per difetto di sottoscrizione: l'avviso è firmato dal capo area accertamento Olbia Massimo Parodo su delega
del direttore provinciale; chiede che l'Agenzia dimostri i poteri del delegato e del delegante
- per omissione del contraddittorio: le norme stabiliscono che l'accertamento non può essere emesso
senza preventivo contraddittorio che consta non essere avvenuto
- perché **COOP. A** era cessato in seguito a scioglimento da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico con cancellazione dal registro delle imprese presso la CCIA il 14.02.2014.

Nel merito sostiene che l'operazione di cessione sarebbe in realtà una restituzione delle risorse
precedentemente conferite dalla **COOP. B** al **COOP. A**. Le attrezzature in fattura
sono state consegnate alla **COOP. B**, come se fossero state acquistate presso i fornitori fin
dall'inizio non dal **COOP. A** ma dalla **COOP. B** stessa.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce deducendo:

- quanto alla sottoscrizione il dott. Massimo Parodo è funzionario appartenente alla Terza Area e come tale
può essere delegato alla firma degli avvisi di accertamento
- quanto all'omissione del contraddittorio, per il tipo di accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 1, non è
previsto in normativa alcun obbligo di contraddittorio. L'Ufficio ha erroneamente inviato un invito al
contraddittorio al sig. **XY**, estraneo alla vicenda.
Il ricorrente non rimane privo di tutela in quanto può proporre istanza di accertamento con adesione ex art. 6
comma 2 del D.Lgs. 218/97.

- Il fatto che **COOP. A** fosse cessato prima della data di accertamento non impedisce l'accertamento,
poiché per l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175 del 21.11.2014 l'estinzione della società di cui all'articolo 2495
del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Richiama la circolare n. 31/E del 30.12.2014: "trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova

applicazione anche per le attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione... o già cancellate prima dell'entrata in vigore del decreto...."

Sono poco credibili le affermazioni che COOP. A non ha mai svolto alcuna attività e che la fattura, pur non registrata, si riferisce ad attrezzature già all'origine della COOP. B e consegnate al COOP. A come conferimento.

COOP. A replica alle controdeduzioni dell'Ufficio deducendo:

- carenza di legittimazione passiva per inesistenza giuridica al momento dell'accertamento;
- al momento dell'accertamento, il 14/10/2014, il Consorzio non aveva più sede, il rappresentante legale dr. X X era deceduto, COOP. A era cessato
- quanto all'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175 del 21.11.2014, la legge non può essere retroattiva; inoltre secondo l'interpretazione corrente il comma 4 si riferisce alle imprese che hanno richiesto loro la cancellazione e non a quelle cancellate d'ufficio.
- l'Ufficio considera la fattura come imponibile senza tener conto che vanno detratti i relativi costi d'acquisto e anche l'iva pagata sulle fatture passive

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso sia da accogliere.

E' fondata l'eccezione in ricorso sulla carenza di legittimazione COOP. A a ricevere l'avviso di accertamento, notificato il .., essendo stato cancellato dal registro delle imprese il 14.02.2014 e quindi giuridicamente inesistente.

Erroneamente l'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 31/E del 30/12/2014, ritiene che sia applicabile l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 175 del 21.11.2014, poiché, come chiarito dalla sentenza n. 6743 del 2/4/2015 della Corte di Cassazione, il termine quinquennale stabilito in tale articolo è applicabile solo nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta dopo la data del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014: la Corte ribadisce il carattere sostanziale e non procedurale, come ritenuto dall'Ufficio, della norma quando afferma Occorre perciò concludere che il comma 4 dell'art. 28 del dlgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).

Alla luce di quanto esposto il ricorso è da accogliere e sono influenti le altre questioni prospettate nel ricorso e nelle memorie del contribuente e nelle controdeduzioni e memorie dell'Ufficio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia ad € 8.000,00 oltre spese
Così deciso in Sassari il 23 marzo 2017

Il relatore

il presidente